(N. 231)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **SANTERO** e **ZELIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1953

Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di primario e di aiuto ospedalieri, di sovrintendente sanitario e di direttore sanitario.

ONOREVOLI SENATORI. — Cessata l'efficacia delle note norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali stabilite con la legge 4 novembre 1951, n. 1188, hanno, ripreso automaticamente vigore le norme generali per l'ordinamento del personale sopradetto previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Il ripristino di dette norme generali ha dato luogo a taluni inconvenienti per quanto si riferisce ai concorsi relativi ai posti di primario e di aiuto ospedaliero nonchè a quelli di sovraintendente sanitario, direttore sanitario vicedirettore e ispettore sanitario. Tali inconvenienti derivano principalmente dalle disposizioni contenute nel citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 (articoli 47, 55, 56) concernenti i requisiti per l'ammissione a posti di primario ed aiuto ospedalieri e l'ordine di preferenza dei titoli di carriera. L'applicazione di dette disposizioni renderebbe impossibile la partecipazione ai concorsi in parola alla quasi totalità del personale interessato sia per la mancanza dell'anzianità di servizio prescritta sia per inadeguata valutazione del servizio ospedaliero di primario aiuto od assistente prestato per incarico.

Infatti il decreto-legge del 1938 nel suo articolo 47 dispone che per i concorsi da primari i candidati debbono avere almeno sei anni di servizio prestati in ospedali in qualità di aiuto o assistenti di ruolo ovvero se gli aspiranti appartengono a cliniche universitarie e ad istituti di patologia medica o chirurgica avere sei anni di servizio di cui almeno quattro prestati in qualità di aiuto o assistente ordinario. Ora risulta che con il rendersi disponibili dei posti di primario (per decesso, per collocamento a riposo per limiti di età, per istituzione di nuovi reparti specialmente di specialità) non vi è sufficiente numero di individui che abbiano detti titoli perchè per la lunga sospensione dei concorsi non hanno potuto prestare un servizio di aiuto e di assistente in ruolo ma soltanto un servizio di aiuto e di assistente incaricato. L'articolo 2 del presente disegno di legge darà la possibilità di avere numerosi candidati sufficientemente preparati per gli esami di aiuto e di primario e pertanto una più larga possibilità di scelta da parte dell'Amministrazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Con l'articolo 3 si rimedia al fatto che nell'articolo 55 del disegno di legge 30 settembre 1938, n. 1631, non figurano nell'elenco dei titoli di carriera per i concorsi a posti di primario, i servizi prestati come incaricati negli ospedali in qualità di primario, aiuto ed assistente, molto verosimilmente perchè in tempi normali i posti venivano presto messi a concorso e il servizio prestato come interino si poteva considerare come poco importante. Detto disegno di legge, n. 1631, inoltre, non fa alcun cenno ai titoli di carriera per i concorsi ai posti di aiuto; fatto grave oggi che possono concorrere per posti di aiuto individui già anziani.

Pressochè analoghi inconvenienti comporterebbe l'applicazione delle norme vigenti relative ai concorsi per sovraintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario.

Al fine di dare al delicato e urgente problema adeguata soluzione si ritiene di proporre il presente provvedimento legislativo di natura transitoria tendente prevalentemente a ripristinare per un quinquennio le disposizioni della citata legge 4 novembre 1951, n. 1188, con talune modifiche ed aggiunte sempre di carattere transitorio suggerite dall'esperienza nel frattempo acquisita.

Si prevede così:

a) il ripristino, per un quinquennio, della quasi totalità delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 4 novembre 1951;

b) l'adeguata modifica dell'ordine di preferenza, nei concorsi a posti di primario ed aiuto ospedalieri dei titoli di carriera;

c) la modifica, per l'ammissione al concorso di sovraintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria dei requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938;

d) la modifica del limite di età stabilito dall'articolo 46, terzo comma del regio decreto 30 settembre 1938.

Si ritiene inoltre opportuno disporre che anche per gli ospedali di terza categoria i posti ai sanitari siano assegnati a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami. Già il disegno di legge del 1951, n. 1188, estendeva agli ospedali di terza categoria l'obbligo dei concorsi per esami per cui molti posti di questi ospedali sono stati in questi ultimi due anni coperti con concorsi per titoli ed esami. Un ritorno a concorso per soli titoli porterebbe alla situazione di avere nello stesso ospedale sanitari assunti a seguito di concorso per esame e titoli nel 1952-53 e sanitari assunti per concorso per soli titoli nel 1954.

Si provvede infine, con l'articolo 6, ad adeguare in conformità al nuovo assetto politico e giuridico dello Stato le disposizioni contenute nell'articolo 100 del citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Le disposizioni stabilite dal presente disegno di legge sono, come già è stato detto, di carattere transitorio e avranno efficacia solamente per cinque anni a partire dalla entrata in vigore della legge stessa, in quanto si confida di poter in questo periodo di tempo portare a compimento, anche ai lumi della esperienza nel frattempo acquisita, una completa riforma del decreto-legge del 1938 provvedendo a una soddisfacente sistemazione della carriera dei medici ospedalieri.

Per i suddetti motivi invitiamo gli onorevoli senatori a voler approvare questo provvedimento con l'urgenza che il caso richiede.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La presente legge, in deroga temporanea e parziale alle norme in vigore, provvede per la durata di anni cinque dalla data della sua pubblicazione, alla disciplina dei concorsi del personale sanitario stabilita dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera *b*) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

a) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con servizio reale e continuativo, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane o all'estero retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra;

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità;

c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario con servizio reale e continuativo, universitario o ospedaliero come alla lettera *a*) del precedente comma;

d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane, o all'estero retti da amministrazione italiana, o in istituti universitari; per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra.

Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I limiti di età previsti dalla lettera *a*) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di cinque anni.

Art. 3.

Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo ed alla categoria dell'ospedale;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla branca per cui è bandito il concorso;

c) incarico universitario;

d) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

e) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio e alla categoria dell'ospedale;

f) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

g) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

h) incarichi o servizi prestati presso istituti privati.

Art. 4.

Per i concorsi in ospedali di terza categoria di cui all'articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le norme per i concorsi per gli ospedali di prima e seconda categoria previste dal decreto sopra citato e dalla presente legge.

Art. 5.

I concorsi ai posti di sovraintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione interessata e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del Consiglio d'amministrazione;

b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al 6° destinato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario d'igiene di ruolo o fuori ruolo;

d) di due sovraintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione al concorso di sovraintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

c) età non superiore ai cinquanta anni.

Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di cinque anni.

Art. 6.

I componenti delle Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 48, lettera *d*), 64, lettera *c*), 68, lettera *e*), 72, lettera *e*), 76, lettera *c*), sono designati dai Consigli direttivi dei relativi Ordini e Collegi professionali della provincia in cui si bandisce il concorso.

Art. 7.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.